



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795
Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 74 del 6 Dicembre 2022

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

ALLEGATI

Si rimettono in allegato seguenti Comunicati Ufficiali n. pubblicati dalla F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N.110/AA inerente il provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento N.721 pfi 21-22 adottato nei confronti della società A.S.D. Amantea Futsal

COMUNICATO UFFICIALE N.127/AA inerente il provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento N.179 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Giovanni Monardo e della società A.G.S.D. SORIANO 2010

COMUNICATO UFFICIALE N.135/AA inerente il provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento N.832 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe Morfù e della società A.S.D. ACADEMY ROSSANO

COMUNICATO UFFICIALE N.146/AA inerente il provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento N.11 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Signori Raffaele Vaccaro , Giuseppe Masellis e della società A.S.D. SPORTIME

2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 5 dicembre 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- | | | |
|-------------------|----------|-------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE; |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito.

Reclamo n. 5 della società U.S.D. AFRICO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 63 del 17.11.2022 (squalifica del calciatore Is Nasr Eddine per quattro gare e del calciatore Siciliano Andrea per cinque gare).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

dal rapporto arbitrale, emerge che a seguito dell'espulsione effettuata al minuto 45' + 2' del secondo tempo il calciatore Ir Nasr Eddine metteva le mani sul petto del direttore di gara e profferiva ingiurie, che però "il direttore di gara non sentiva".

Successivamente al minuto 45'+7' del secondo tempo - a seguito dell'espulsione del calciatore Andrea Siciliano - lo stesso sferrava un pugno alla panchina ospite e rivolgeva frasi minacciose nei confronti dell'assistente del direttore di gara.

il Giudice Sportivo Territoriale, letto il rapporto arbitrale, infliggeva al sig. Andrea Siciliano la squalifica per cinque gare effettive ed al sig. Ir Nasr Eddine la squalifica per quattro gare effettive.

Avverso tale decisione la società U.S.D. Africo proponeva reclamo, non contestando i fatti, ma chiedendo una riduzione della squalifica inflitta ai propri tesserati in quanto nessuno dei due calciatori si è reso responsabile di atti di violenza nei confronti del direttore di gara.

Passando al merito della decisione, il ricorso è parzialmente fondato.

Ritiene questa Corte che il comportamento addebitato al calciatore Ir Nasr Eddine rientri nella previsione dell'art. 36 del C.G.S. che punisce le condotte gravemente irrispettose nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizzano in un contatto fisico con quattro giornate di squalifica, per cui la decisione del Giudice Sportivo deve essere confermata.

Invece, appare riconducibile a giustizia ridurre la durata della squalifica inflitta al calciatore Siciliano Andrea, il cui comportamento, pur essendo qualificabile come minaccioso, non si è concretizzato con alcun contatto fisico con l'assistente del direttore di gara, per cui la squalifica deve essere ridotta a 3 giornate effettive.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la squalifica inflitta al calciatore Andrea SICILIANO a TRE gare effettive;

Conferma nel resto e dispone accreditarsi, sul conto della reclamante, il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Reclamo n. 6 della società A.S.D. S. CRISTINA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 66 del 24.11.2022 (squalifica del calciatore Domenico Mercurio fino al 29.03.2023).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito la reclamante;

RILEVA

dal rapporto arbitrale, emerge che a seguito dell'espulsione effettuata al minuto 45 + 6' del secondo tempo il calciatore Domenico Mercurio affrontava il direttore di gara, tenendo un comportamento violento, concretizzatosi in ripetute spinte con entrambe le mani all'altezza del petto e tentando di dare un colpo con la testa.

il Giudice Sportivo Territoriale, letto il rapporto arbitrale, infliggeva al sig. Mercurio la squalifica fino al 29.03.2023.

Avverso tale decisione la società ASD S.Cristina proponeva reclamo chiedendo una riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato in quanto la protesta di cui si era reso protagonista il Mercurio era esclusivamente verbale e non vi era stato alcun tentativo di aggressione del direttore di gara.

La società reclamante non ha fornito alcuna prova circa la sussistenza di circostanze che possano mettere in dubbio la ricostruzione effettuata dal direttore di gara, per cui si deve ritenere che i fatti per come riportati nel referto arbitrale si siano effettivamente svolti.

Ritiene questa Corte, tuttavia, che seppur il comportamento tenuto dal calciatore Mercurio è qualificabile come protesta violenta, non essendosi concretizzata alcuna lesione personale al direttore di gara, è conforme a giustizia ridurre la squalifica inflitta al calciatore fino all'1 febbraio 2023.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in riforma della decisione impugnata, riduce la squalifica inflitta al calciatore Domenico Mercurio fino all'1 febbraio 2023;

Dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Reclamo n.7 della società A.S.D. SAN LORENZO BELLIZZI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n. 10 del 24.11.2022 (Punizione sportiva perdita della gara Campionato 2^a categoria San Lorenzo Bellizzi – Cropalati del 13.11.2022 con il punteggio di 0 - 3).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la reclamante;

RILEVA

il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Rossano, a seguito del reclamo proposto dalla società Pol. Cropalati A.S.D., considerato che dalla distinta ufficiale di gara acquisita agli atti, risultava che la società A.S.D. San Lorenzo Bellizzi, avesse indicato ben due componenti in più rispetto al massimo consentito in distinta (undici calciatori titolari e nove riserve), con ciò violando l'articolo 3 comma 9 del Regolamento del Giuoco del Calcio, comminava alla società sportiva A.S.D. San Lorenzo Bellizzi, la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3. Avverso tale decisione la società A.S.D. San Lorenzo Bellizzi ha proposto reclamo, chiedendo l'annullamento della decisione assunta.

Preliminarmente questa Corte rileva che la reclamante ha trasmesso il preannuncio di reclamo sia alla Controparte che alla Segreteria di questa Corte dopo 4 giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, con ciò violando il precetto dell'art. 76 comma 2 del C.G.S., che impone, a pena di inammissibilità, la trasmissione del preannuncio di reclamo nel termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende appellare.

Si specifica che il termine per la proposizione del preannuncio sarebbe scaduto di sabato, e non essendo tale giorno festivo, non è applicabile la proroga di cui all'art. 52 comma 4 del C.G.S.

Per tale ragione questo Collegio non può esaminare il merito della vicenda.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 110/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 721 pfi 21-22 adottato nei confronti della società A.S.D. AMANTEA FUTSAL, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. AMANTEA FUTSAL, a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere alcuni soggetti non identificati, ma direttamente riconducibili alla società in quanto al momento dei fatti indossavano la tuta sociale, in data 2 aprile 2022 prima dell'inizio della gara Amantea Futsal – Rossano Centro Storico valevole per il Campionato di serie C2 di Calcio a Cinque, aggredito fisicamente con pugni al volto i calciatori della squadra ospite ASD Rossano Centro Storico sigg.ri Morello Francesco e Certosino Cosimo, mentre questi ultimi si trovavano all'interno del terreno di gioco per il riscaldamento pre gara, così da costringere l'arbitro a non dare inizio all'incontro a causa del clima di tensione creatosi e delle condizioni fisiche dei soggetti aggrediti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig. Rocco MAGNONE, in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. AMANTEA FUTSAL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda e della squalifica del campo per 2 (due) giornate per la società A.S.D. AMANTEA FUTSAL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA 27 OTTOBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 127/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 179 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Giovanni MONARDO e della società A.G.S.D. SORIANO 2010, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI MONARDO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società AGS.D. Soriano 2010, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente "StadioRadio Chanell" in data 17.9.2022, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro della gara Stilomonasterace Calcio – Soriano 2010 disputata in pari data e valevole per il campionato Regionale di Eccellenza della Calabria;

A.G.S.D. SORIANO 2010, per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal Sig. Giovanni MONARDO riportato nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig. Vincenzo MORABITO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.G.S.D. SORIANO 2010 e dal Sig. Giovanni MONARDO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giovanni MONARDO e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.G.S.D. SORIANO 2010;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 135/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 832 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe MORFÙ e della società A.S.D. ACADEMY ROSSANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE MORFÙ, all'epoca dei fatti allenatore per la società ASD Rossanese, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 1 delle N.O.I.F., per aver svolto, nel corso della medesima stagione sportiva 2021-2022, pur essendo regolarmente tesserato con la società ASD Rossanese, la funzione di Allenatore sia della squadra della società ASD Rossanese nonché della squadra della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto l'attività di allenatore per più di una società nella medesima stagione sportiva 2021-2022;

A.S.D. ACADEMY ROSSANO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Stefania CORREALE, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ACADEMY ROSSANO, e dal Sig. Giuseppe MORFÙ;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica da per il Sig. Giuseppe MORFÙ e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ACADEMY ROSSANO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'11 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 146/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 11 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sigg. Raffaele VACCARO, Giuseppe MASELLIS e della società A.S.D. SPORTIME, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE MASELLIS, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. SPORTIME, in violazione degli artt. 4, comma 1, e art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in occasione della gara A.S.D. Sportime - A.S.D. Besidiae 1988 del 28.5.2022 valevole per il Campionato Allievi Provinciali, consentito e comunque non impedito la partecipazione all'incontro dei calciatori Sigg. Danilo Ferraro e Leonardo Spinelli i quali, non avendo titolo per prendere parte alla gara poiché appartenenti alla categoria Juniores della società A.S.D. Sportime, hanno giocato utilizzando il nominativo dei calciatori Sigg. Thomas Chemello e Aldo Serra, non presenti all'incontro ed indicati in distinta con le maglie numeri 1 ed 8;

RAFFELE VACCARO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la A.S.D. SPORTIME, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Sportime in occasione della gara A.S.D. Sportime - A.S.D. Besidiae 1988 del 28.5.2022 valevole per il Campionato Allievi Provinciali, nella quale sono indicati i nomi dei calciatori Sigg. Thomas Chemello e Aldo Serra non presenti all'incontro, al posto dei quali hanno giocato i Sigg. Danilo Ferraro e Leonardo Spinelli, i quali non avevano titolo a prendere parte alla gara perché appartenenti alla categoria Juniores della società A.S.D. Sportime;

A.S.D. SPORTIME, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sigg. Giuseppe MASELLIS, Raffaele VACCARO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe MASELLIS in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTIME e dal Sig. Raffaele VACCARO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 2 (due) e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe MASELLIS, di mesi 2 (due) e 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Raffaele VACCARO, di € 175,00 (centosettantacinque/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società A.S.D. SPORTIME;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina